

N. 1711

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DI BENEDETTO e PASTORE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996**

---

Nuova disciplina dei consorzi di bonifica

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'esistenza nel nostro ordinamento di miriadi di enti pubblici non più operativi ed inutili è da molti anni oggetto programmatico di tutte le forze politiche di governo e di opposizione, le quali si impegnano ad abolire tali enti ed a razionalizzare le relative discipline.

Infatti il principio per cui l'intervento dello Stato non deve essere preferito all'attività privata in assoluto ma solo nei casi in cui la natura dell'attività impone la presenza del soggetto pubblico è ormai accettato dalla maggior parte delle forze pubbliche. Ma, come sempre accade nel nostro paese, ai principi solennemente enunciati ben raramente segue una adeguata azione legislativa ed amministrativa, per cui le migliaia di enti inutili già individuati mantengono la loro struttura e le loro funzioni (sostanzialmente inesistenti).

Il presente disegno di legge intende procedere alla trasformazione di una categoria di enti pubblici ormai desunta e priva di reale interesse, quella dei consorzi di bonifica, in normali soggetti giuridici privati.

Secondo il combinato disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 862 del codice civile e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, i consorzi di bonifica fondiaria hanno il carattere di ente pubblico economico e sono sottoposti ad una serie di vincoli e controlli amministrativi legati alla necessità di vigilare sulle opere di trasfor-

mazione del territorio poste in essere da tali consorzi.

Si tratta, come è facile intuire, di figure giuridiche legate ad un preciso periodo storico del nostro paese, che può essere individuato nella prima metà del secolo, nel quale furono portati avanti grandi progetti di bonifica (basti pensare all'Agro Pontino) oggi completamente concluse. In quel quadro era perfettamente logico riconoscere ai consorzi creati dai proprietari la natura di ente pubblico, poichè in tal modo veniva incentivata l'opera di bonifica pubblica.

Oggi, al contrario, non vi è alcun motivo di riconoscere natura pubblicistica alle marginali iniziative di bonifica fondiaria, che possono agevolmente essere portate avanti dai privati. Su questa base, il presente disegno di legge sopprime il riconoscimento della personalità giuridica pubblica a favore dei consorzi di bonifica creati dai privati, abolendo altresì quasi tutti i controlli amministrativi fino ad oggi previsti.

Va sottolineato che in tal modo non viene preclusa la possibilità di creare nuovi consorzi, i quali saranno però totalmente assimilati ai consorzi di diritto privato. Ovviamente, visto il permanere di un rilevante interesse pubblico alla gestione del territorio, sono mantenuti alcuni poteri di coordinamento a favore delle regioni e le particolari regole sulla partecipazione dei consorziati agli organi rappresentativi dell'ente privato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 862 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I consorzi sono costituiti in persone giuridiche di diritto privato con decreto del Presidente della Repubblica».

## Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 862 del codice civile è abrogato.

## Art. 3.

1. Non possono essere costituiti consorzi di bonifica nei territori compresi all'interno delle aree naturali protette previste da leggi statali e regionali, salvo specifiche disposizioni di legge.

## Art. 4.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la natura di persona giuridica di diritto privato dei consorzi di bonifica.

